Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 29 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 186 DEL 29 LUGLIO 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 e 18 luglio 1961. — **F.N.E.T. - Fabbrica Nazionale Estratti Tannici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1961. — **Società per azioni Paolo Morasutti, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1961. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1961. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1961. — **Società per azioni Consumatori combustibili e ghise, in Milano:** Rimborso anticipato di prestito obbligazionario. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate e non presentate per il ritiro del premio. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni del prestito obbligazionario 7 % 1948-1949 sorteggiate il 21 maggio 1961. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni del prestito obbligazionario 7 % 1953-1973 sorteggiate il 14 maggio 1961. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni del prestito obbligazionario 7 % 1955-1975 sorteggiate il 14 maggio 1961.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1961, n. 641.

Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Pubbliche affissioni e pubblicità affine

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

E' compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come previsto dall'articolo 201 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute.

Nulla, tuttavia, è innovato ai disposti di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Art. 2.
Tariffe comunali pel servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine

Le pubbliche affissioni, che costituiscono servizio comunale, importano il pagamento di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente.

La pubblicità affine, che si effettua a diretta cura degli interessati, comporta il pagamento di una imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario.

Le relative tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale ai termini della presente legge.

E' fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 324.

Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si applicano — in quanto compatibili — per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicità affine.

Art. 3.
Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine

Il comune può autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati nell'articolo 1, primo comma, purchè essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri od altri spazi di proprietà di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni.

I mezzi pubblicitari previsti nell'articolo 1, comma secondo, se collocati direttamente dal comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti.

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Art. 4.
Classificazioni dei comuni

Agli effetti dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine, i comuni sono ripartiti in sette classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, secondo la seguente tabella:

Classe I comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II comuni da oltre 300.000 a 500.000 abitanti;

Classe III comuni da oltre 100.000 a 300.000 abitanti;

Classe IV comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe V comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe VI comuni da oltre 3.000 a 10.000 abitanti;

Classe VII comuni fino a 3.000 abitanti.

I comuni, che siano capoluoghi di Provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le finanze, determinati comuni, in seguito a richiesta dei rispettivi Consigli comunali, in relazione alla loro importanza industriale o commerciale, possono essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

I Comuni dichiarati stazioni di soggiorno, cura e turismo ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, durante il periodo stagionale, ad aumentare le tariffe per le affissioni a carattere commerciale e per la pubblicità affine, previste dalla presente legge, fino al limite massimo del doppio. Il periodo stagionale deve essere precisato dai regolamenti comunali.

Capo II
PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 5.
Tariffa normale per le pubbliche affissioni ordinarie

I Comuni, nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione:

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I	L. 40	L. 60	L. 80
» II	» 40	» 60	» 80
» III	» 40	» 60	» 80
» IV	» 30	» 45	» 70
» V	» 30	» 45	» 65
» VI	» 30	» 45	» 60
» VII	» 30	» 45	» 60

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I	L. 130	L. 180	L. 280
» II	» 110	» 160	» 250
» III	» 100	» 130	» 200
» IV	» 90	» 120	» 180
» V	» 80	» 110	» 160
» VI	» 75	» 100	» 140
» VII	» 70	» 90	» 110

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I	L. 600	L. 1.100	L. 1.700
» II	» 550	» 1.000	» 1.600
» III	» 500	» 900	» 1.400
» IV	» 450	» 800	» 1.200
» V	» 400	» 700	» 1.000
» VI	» 350	» 600	» 900
» VII	» 300	» 500	» 800

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del 50 per cento.

Art. 6.
Categoria degli spazi destinati alle pubbliche affissioni - Tariffa speciale

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddividere gli spazi ad esse destinate in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi, ove gli spazi si trovano:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono includere nella categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; i comuni della quarta classe non più del dieci per cento.

I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per le altre classi di comuni la categoria è unica, con tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria che possono essere messi a sua disposizione, ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convengono.

Nei comuni delle prime quattro classi, qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa.

Art. 7.
Variazioni di tariffa

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, i comuni delle prime quattro classi possono applicare un aumento di tariffa nella misura massima del cinquanta per cento.

Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, può essere apportato alla tariffa un aumento del cinquanta per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa può essere raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa stessa può essere triplicata.

Art. 8.
Affissioni per pubblici spettacoli

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Tuttavia il committente ha facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie quando questa risulti più favorevole.

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono, altresì applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli.

Art. 9.

Affissioni di urgenza

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, è dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso non superiore a lire mille per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni richieste per ore notturne — dalle 20 alle 7 — o per giorni festivi, detto compenso può essere triplicato.

Per le affissioni da eseguire in località situate oltre tre chilometri dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferta nella misura non superiore a lire duemila per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Art. 10.

Agevolazioni per particolari commissioni

Per commissioni che superino l'importo di lire 50.000, nei comuni delle prime quattro classi e di lire 15.000 nei comuni delle altre classi e che siano state fatte con una sola ordinazione, e da uno stesso committente, anche se per differenti forme di pubblicità può essere concessa una riduzione non superiore al 15 per cento delle relative tariffe.

CAPO III

PUBBLICITA' AFFINE ORDINARIA E SPECIALE

Art. 11.

Tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, fac-simili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta, la cui tariffa normale non può superare, per ogni metro quadrato, i seguenti limiti:

Comuni		1 mese	3 mesi
Classi	I	L. 280	L. 700
»	II	» 250	» 600
»	III	» 200	» 500
»	IV	» 180	» 400
»	V	» 150	» 370
»	VI	» 135	» 330
»	VII	» 120	» 300

Comuni		6 mesi	1 anno
Classi	I	L. 1.000	L. 1.500
»	II	» 950	» 1.400
»	III	» 900	» 1.300
»	IV	» 700	» 1.100
»	V	» 650	» 1.000
»	VI	» 500	» 800
»	VII	» 450	» 700

Art. 12

Tariffe normali per la pubblicità affine speciale eseguita con luce

La tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria, di cui al presente articolo, può essere elevata, per ogni metro quadrato, al limite massimo del doppio per la pubblicità illuminata e del triplo per la pubblicità luminosa.

Art. 13.

Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti, e dal numero dei prodotti e delle ditte, cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe		I	L. 750
»	»	II	» 675
»	»	III	» 525
»	»	IV	» 450
»	»	V	» 300
»	»	VI	» 225
»	»	VII	» 75

Art. 14.

Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele

Per la pubblicità eseguita con tele, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe		I	L. 200
»	»	II	» 170
»	»	III	» 150
»	»	IV	» 75
»	»	V	» 65
»	»	VI	» 40
»	»	VII	» 20

Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonchè di quelle indicate negli articoli 11, 12 e 13, le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrotondate al quarto di metro, per eccesso.

Art. 15.

Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli

Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	1.000
»	» II	»	800
»	» III	»	500
»	» IV	»	200
»	» V	»	150
»	» VI	»	100
»	» VII	»	80

Per pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 17, 18 e 19, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua è di cinque volte quella prevista dal primo comma.

Art. 16.

Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli in genere, eccetto quelli indicati nell'articolo 17, ovvero da posti fissi, la tariffa normale dell'imposta dovuta a ciascun comune per ogni giorno e per ciascuna ditta non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	2.000
»	» II	»	1.500
»	» III	»	1.000
»	» IV	»	500
»	» V	»	400
»	» VI	»	300
»	» VII	»	200

Art. 17.

Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non può superare i seguenti limiti:

autoveicoli	L.	8.000
altri veicoli a motore	»	4.000
veicoli spinti o trainati da forza non meccanica	»	2.000

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

Art. 18.

Tariffa normale per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari

Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio o di terzi, anche se trasportino merci, la tariffa dell'imposta dovuta a ciascun comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, purchè non in semplice transito, non può superare i seguenti limiti in ragione della superficie della pubblicità circolante od in sosta:

Comuni di classe I: lire 750 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe II: lire 600 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III: lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 350 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 250 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 150 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta è aumentata del cinquanta per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, può essere chiesto un supplemento non superiore al triplo della tariffa di cui all'articolo 16.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta è ridotta del cinquanta per cento.

Art. 19.

Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere

Per la pubblicità eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicità visibile dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, è applicata in ciascun comune la tariffa normale della pubblicità ordinaria di cui all'articolo 11, raddoppiata.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 20.

Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili

Per la pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele od altrimenti, la tariffa della imposta unica giornaliera non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	20.000
»	» II	»	15.000
»	» III	»	10.000
»	» IV	»	5.000
»	» V	»	4.000
»	» VI	»	3.000
»	» VII	»	2.000

La suddetta tariffa è applicata ad ogni ditta che effettua la pubblicità ed in ogni comune, ove viene eseguita la pubblicità stessa.

Art. 21.

Categorie delle vie e piazze pubbliche destinate alla pubblicità affine - Tariffa speciale

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione delle tariffe normali dell'imposta sulla pubblicità affine, previste negli articoli 11,

12, 13, 14, 15, 16 e 18, suddividere le vie e le piazze pubbliche in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla importanza delle varie località:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono classificare in categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche; i comuni della quarta classe, non più del dieci per cento.

I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per le altre classi di comuni la categoria è unica con tariffa normale.

CAPO IV.
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22.
Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni è considerata, ai fini del pagamento dei diritti, come nuova affissione.

La disposizione si applica anche alla pubblicità affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.

Art. 23.
Diritto fisso di commissione

I comuni possono percepire, sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità affine, un diritto fisso per ogni singola commissione, nella misura massima di lire 300, per i comuni delle prime due classi, di lire 200 per quelli delle successive due classi e di lire 100 per i rimanenti.

Art. 24.
Abbonamenti

I comuni possono, per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine di cui agli articoli precedenti, convenire con i committenti speciali forme di abbonamento, previa deliberazione della Giunta municipale.

Art. 25.
Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale

Qualsiasi forma di affissione o di pubblicità affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente legge è vietata.

Salvo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'articolo 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i comuni provvedono, a mezzo dei propri agenti, a far rimuovere, previa contestazione delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicità affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti anche al rimborso, in favore del comune, delle spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato, con ordinanza del sindaco, a garanzia delle spese di rimozione, nonchè del pagamento dell'ammenda e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuti. Gli interessati possono, tuttavia, richiedere la restituzione del materiale anzidetto previo versamento di una congrua cauzione.

Art. 26.
Sanzioni

Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, oltre il pagamento dei diritti dovuti.

Le contravvenzioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

Art. 27.
Adozione delle tariffe comunali e relativi controlli

Le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine sono stabilite con apposita deliberazione da sottoporsi alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non oltre il 1° agosto di ciascun anno, ai fini dell'applicazione nell'anno successivo.

Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al Ministero delle finanze che, ai sensi dell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale può, d'intesa con il Ministero dell'interno, annullare le tariffe anzidette, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.

Art. 28.
Esenzioni e riduzioni di pagamento

Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, Province e comuni in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche e amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per tutti gli altri manifesti, delle autorità di cui al precedente comma, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa tariffa ridotta in misura non superiore del 30 per cento.

Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonchè per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non superiore del 30 per cento sulle misure delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose italiane la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore del 30 per cento.

Nulla è innovato alle disposizioni, di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, relative alla pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

Disposizioni finali

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, resta in vigore nelle parti che non siano incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 si applicano altresì per le contravvenzioni alle norme del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Art. 30.

Disposizioni transitorie

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti

Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicità affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959.

Per i pagamenti di cui al comma precedente è concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — GONELLA — TRABUCCHI — TAVIANI — SPATARO — COLOMBO — SPALLINO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 luglio 1961, n. 642.

Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.

Art. 2.

L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi

nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.

Art. 4.

Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio è arredato; al dodicesimo, se l'alloggio non è arredato.

La misura della riduzione è, in ogni caso, stabilita con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 5.

Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno.

Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero.

La licenza ordinaria non fruita in un anno si cumula con quella dell'anno successivo.

Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla metà per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non può essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel primo comma.

Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso è concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede è situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.

L'assegno di lungo servizio all'estero non è dovuto durante le licenze straordinarie.

Art. 6.

Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia o vi siano trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla metà per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.

Ai militari di truppa nelle situazioni indicate nel comma precedente l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, a un ente di stanza ove debbono compiere il loro servizio.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per ragioni di servizio vengano chiamati temporaneamente in Italia l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.

Art. 7.

Il personale di cui all'articolo 1, che sia incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza che in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale e ha diritto:

a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;

b) al trattamento di missione all'estero spettante a coloro che, in qualità di addetti ad enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennità.

Art. 8.

Per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'articolo 1 resta fermo il diritto, all'atto della destinazione all'estero, al contributo per spese di vestiario previsto dalla legge 13 giugno 1952, n. 698.

Il contributo non è dovuto in caso di trasferimento da uno Stato ad un altro o di destinazioni ad un ente, comando od organismo di cui all'articolo 1, prima che siano trascorsi due anni dal rientro da una precedente destinazione all'estero.

Art. 9.

Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero.

Spettano, inoltre:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, centocinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non più di cinquanta chili complessivi;

b) un'indennità fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l'itinerario.

Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista dal comma precedente per il capo famiglia.

Art. 10.

Al personale inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del precedente articolo 9.

Art. 11.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12

Alla copertura dell'onere di lire 112.500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti del capitolo di detto esercizio corrispondente al capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 luglio 1961, n. 643.

Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini della liquidazione delle pensioni normali e delle pensioni privilegiate per ferite e infermità contratte per causa del servizio da paracadutista, comprese quelle riportate durante lo svolgimento di attività di volo, le disposizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione.

Ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini indicati nel comma precedente, le disposizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari di truppa che abbiano percepito l'indennità di pilotaggio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche, ai fini delle pensioni, al personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, con effetti economici dal 1° giorno del mese successivo a quello della predetta data di entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere di lire 19.150.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli 143 (lire 18.000.000), 148 (lire 150.000) e 158 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1961-1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1961-1962;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1961-1962, i signori:

Ranzi prof. dott. Silvio, docente di zoologia all'Università di Milano;

Tonzig prof. dott. Sergio, titolare dell'Istituto botanico dell'Università di Milano;

Moser dott. Luciano, ispettore generale del Corpo forestale dello Stato;

Nangeroni prof. dott. Giuseppe, ordinario di geografia all'Università del Sacro Cuore di Milano, esperto;

Forte ing. dott. Mario, capo compartimento delle Ferrovie dello Stato, di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Beneo ing. Enzo, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore dell'Ufficio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

Balsamo dott. Ettore, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Costa comm. Amedeo, vice presidente del C.A.I., rappresentante del Club alpino italiano;

Chiodi prof. ing. Cesare, presidente del Touring club italiano, rappresentante del Touring club italiano;

Il presidente della Giunta provinciale di Trento;

Il presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

Il presidente della Giunta provinciale di Sondrio;

L'amministratore del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1961
Registro n. 1, *foglio n.* 3

(4764)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il dott. Guido Casale con nota 29 novembre 1960, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Istituto predetto in rappresentanza delle imprese di credito e che l'Associazione sindacale fra le Aziende del credito con sua nota in data 29 febbraio 1961 ha proposto la nomina alla carica suindicata del dott. Perusino Perusini;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del dott. Guido Casale e di procedere quindi alla necessaria sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Perusino Perusini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza delle imprese di credito ed in sostituzione del dottor Guido Casale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Registro n. 7 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 47. — BALSA

(4733)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'articolo 14 della legge 25 marzo 1925, n. 125, sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge sopra citata;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, n. 101053 del 16 febbraio 1961, con la quale viene comunicato che il dott. Raffaele Galano non può ulteriormente partecipare, per sopraggiunte esigenze di servizio, ai lavori della Commissione centrale in argomento e viene designato, in sua sostituzione, il dott. Angelo Paolini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta:

Decreta:

Il dott. Angelo Paolini è chiamato a far parte della terza sezione della Commissione centrale istituita, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Raffaele Galano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1961

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1961
Registro n. 7 *Industria e commercio, foglio n.* 75.

(4674)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti e delle disciolte Federazioni già aderenti alla Confederazione stessa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1952, con il quale il dott. Paolo Bulgarelli è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti e delle disciolte Federazioni già ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Paolo Bulgarelli è stato chiamato ad altro incarico e che occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alessandro Bonifazio, consigliere di 1ª classe, è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei commercianti e delle disciolte Federazioni aderenti alla Confederazione stessa, in sostituzione del dottor Paolo Bulgarelli, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4391)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 483, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1957, concernente la costituzione del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Armando Gallo, membro del Comitato tecnico predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

L'ing. Mario Lensi è chiamato a far parte del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Armando Gallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4652)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Sostituzione di un membro nel Comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro, presso l'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1957, concernente la costituzione del Comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro, costituito presso l'Istituto predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Ugo Tavernini, membro del Comitato tecnico predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il dott. Gaetano Stagnitta è chiamato a far parte del Comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Ugo Tavernini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4650)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, presso l'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1957, concernente la costituzione del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, costituito presso l'Istituto predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dot. Manlio Rossi, membro del Comitato tecnico predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il prof. dott. Romolo Lenzi è chiamato a far parte del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Manlio Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1961.

Sostituzione del presidente del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246, relativa al nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

Visto i propri decreti in data 26 luglio 1958 e 20 febbraio 1960, concernenti rispettivamente la ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto e la sostituzione del presidente dell'Organo in argomento;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Matteo Di Gerardo, membro effettivo con funzioni di presidente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il dott. Angelo Diana è chiamato a far parte, quale membro effettivo con funzioni di Presidente, del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Matteo Di Gerardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4654)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1956, n. 533, con il quale si approva il nuovo statuto e denominazione della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1960, relativo alla Costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa medesima;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dell'avv. Bernardino Gualtieri, membro supplente del Collegio sindacale della Cassa predetta in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

La dottoressa Eleonora Sangiorgio Arena è chiamata a far parte, quale membro supplente, del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'avv. Bernardino Gualtieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4649)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1961.

Sostituzione di membri nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1282, in virtù del quale la Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, ha assunto la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, approvato con il suddetto decreto presidenziale 22 novembre 1953;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1958, relativo alla ricostituzione degli Organi normali di amministrazione e di controllo dell'Ente di cui trattasi;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno agli Organi di amministrazione e di controllo dell'Ente predetto e precisamente del Consigliere dott. Carlo Gasparri, del sindaco effettivo dott. Armando Gallo e del sindaco supplente dott. Giovanni Melilli in quanto impegnati in altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

La dottoressa Carmela Di Pinto Pistarà è chiamata a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Carlo Gasparri.

Art. 2.

I dottori Giacomo Mancuso e Mario Marconi sono chiamati a far parte, rispettivamente quale membro

effettivo e membro supplente, del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione rispettivamente del dott. Armando Gallo e del dottor Giovanni Melilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4648)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1961, relativo alla composizione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Considerato la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Orazio Sciacca, membro dell'Organo predetto designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il dott. Mario Greco è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in sostituzione del dott. Orazio Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4651)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra tecnica delle apparecchiature chimiche », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle Esposizioni;

Visti gli artt. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle Esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra tecnica delle apparecchiature chimiche » che avrà luogo a Milano, dal 30 settembre all'8 ottobre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 luglio 1961

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(4647)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1961.

Approvazione delle nuove misure del periodo di carenza per le assicurazioni ordinarie s.v.m., presentate dalla « Società Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1958, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile, il periodo di carenza e le relative prestazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1960, che aumenta il capitale massimo assicurabile per le predette assicurazioni;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa a ridurre il periodo di carenza nelle assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

La « Società Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino, è autorizzata a ridurre nelle assicurazioni ordinarie stipulate senza visita medica, il periodo di carenza a dodici mesi.

1) Per tutte le forme di assicurazione a premio annuo le prestazioni previste durante il periodo di carenza, sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposto metà del capitale assicurato in caso di morte.

2) Per tutte le forme di assicurazione a premio unico le prestazioni previste durante il periodo di carenza, sono fissate come segue:

a) se il decesso dell'assicurato avviene durante il primo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari all'ammontare del premio unico versato senza accessori e tasse;

b) se il decesso dell'assicurato avviene durante il secondo semestre dell'assicurazione verrà corrisposta una somma pari al premio unico (accessori e tasse esclusi) aumentato della metà dell'eccedenza del capitale assicurato per il caso di morte sul premio unico.

L'intero capitale assicurato per il caso di morte verrà corrisposto anche se il decesso dell'assicurato si verificherà entro il primo anno dal perfezionamento del contratto, qualora la morte sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite s. a., meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali;

b) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta, ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Roma, addì 18 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4706)

DECRETO PREFETTIZIO 1° luglio 1961.
Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, recante nuove norme in materia di costituzione, attribuzioni o funzionamento del Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuta la necessità di procedere alla nuova costituzione di detto Consesso per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964;

Viste le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

A) Per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964 il Consiglio provinciale di sanità di Potenza è composto come segue:

Presidente:

1) Il Prefetto;

Componenti:

2) Il medico provinciale;
3) Il veterinario provinciale;
4) Il presidente del Tribunale civile e penale di Potenza;
5) L'ingegnere capo del Genio civile;
6) L'ispettore provinciale dell'agricoltura;
7) Il capo dell'Ispettorato del lavoro;
8) L'ufficiale sanitario del comune di Potenza;
9) Il dott. Nicola Bochicchio, medico condotto;
10) Il dott. Ernesto Bellelli, direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;
11) Il dott. Antonio Greco, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;
12) Il sig. Gino Viggiani, presidente dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
13) Il dott. Gildo Spaziante, direttore sanitario dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
14) Il dott. Potito Petrone, primario medico dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
15) Il dott. Giovanni Pesce, primario chirurgo dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
16) Il dott. Vincenzo Leggieri, medico-chirurgo;
17) Il dott. Vincenzo Di Leo, medico-chirurgo;
18) Il dott. Alfredo Tramutoli, medico esperto in pediatria;
19) L'avv. Luigi Luna, esperto nelle materie amministrative;
20) L'ing. Vittorio Montesano;
21) L'ing. Vincenzo Solimena;
22) Il dott. Giacomo Fulcoli, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici;
23) Il dott. Mario Senise, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei veterinari;
24) Il dott. Giuseppe Savino, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei chimici;
25) Il dott. Saverio Caputi, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei farmacisti;
26) La sig.ra Florinda Boffa, in rappresentanza del Collegio provinciale delle ostetriche;
27) Suor Vittoria Cannarsa, in rappresentanza del Collegio provinciale delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;
28) Il dott. Vincenzo Longhi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
29) Il dott. Gennaro Cillo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
30) Il dott. Gerlando Castellano, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie.

B) Il decreto prefettizio n. 2431-XXVIII-Gab. del 16 settembre 1960, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1960-1962 è revocato.

Potenza, addì 1° luglio 1961

Il prefetto: ZAPPIA

(4189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso a Roma il 5 ottobre 1957.

Il 15 luglio 1961, in base ad autorizzazione disposta con la legge 6 dicembre 1960, n. 1637, è stato effettuato a Karachi lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso a Roma il 5 ottobre 1957.

Conformemente a quanto disposto dall'art. XIV, paragrafo b), l'Accordo è entrato in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica.

(4710)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti e Reduci », con sede in Caprarica (Rettifica).

Al n. ord. 5 del decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, in data 12 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1958 e relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti e reduci », con sede in Caprarica (Lecce), costituita in data 17 luglio 1946, deve leggersi:

Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti e reduci », con sede in Caprarica (Lecce), costituita in data 5 ottobre 1946.

(4521)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Luigi Barbara, nato a Goito (Mantova) il 6 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 30 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(4603)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario prodotto dal perito agrario Letterio Minutoli avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale n. 95258, in data 3 febbraio 1959, relativo al diniego di regolarizzazione del suo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

(4679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di Castelvetrano viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 182.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4665)

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 206, l'Amministrazione comunale di Pachino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4666)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 7, l'Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4667)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Campobello di Mazara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 55.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreo legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4664)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 66, l'Amministrazione comunale di Pietraperzia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 55.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4668)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Licodia Eubea viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4669)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Valverde viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4670)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 147, l'Amministrazione comunale di Alia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.240.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4671)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17, Interno, foglio n. 146, l'Amministrazione comunale di Aliminusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.185.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4672)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Balestrate viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4673)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 4, l'Amministrazione comunale di Montelepre viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.685.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4663)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Trani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4691)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 197, l'Amministrazione comunale di Ficarazzi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4694)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 196, l'Amministrazione comunale di Castroreale viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4695)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 396, l'Amministrazione comunale di Lucera viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4692)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4693)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 140, l'Amministrazione comunale di Sortino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4696)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 195, l'Amministrazione comunale di Roccavaldina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4697)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di Milazzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 157.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4698)

Autorizzazione al comune di Santa Croce Camerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 130, l'Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4699)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Moio Alcantara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4700)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 194, l'Amministrazione comunale di Malvagna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4701)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 324, l'Amministrazione comunale di Maddaloni viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 91.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4702)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Erice viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 28 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,595	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	601,50	600,75	601,875	599 —	601,44	601,125	601,70	601,75	601,70
Fr. Sv.	—	143,79	143,78	143,78	143,75	143,78	143,80	143,80	143,78	143,78
Kr. D.	—	89,65	89,70	89,675	89,60	89,68	89,695	89,65	89,66	89,65
Kr. N.	—	86,63	86,67	86,66	86,55	86,65	86,64	86,65	86,66	86,66
Kr. Sv.	—	120,26	120,31	120,30	120,20	120,26	120,30	120,30	120,26	120,25
Fol.	—	172,67	172,70	172,68	172,70	172,66	172,685	172,70	172,67	172,67
Fr. B.	—	12,46	12,455	12,46625	12,46	12,46	12,45875	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,65	126,66	126,655	126,70	126,66	126,6575	126,65	126,66	126,66
Lst.	—	1732,30	1732,75	1732,50	1731,75	1732,64	1732,35	1732,60	1732,65	1732,25
Dm. occ.	—	155,80	155,92	155,90	155,95	155,85	155,88	155,90	155,86	155,85
Scell. Austr.	—	24,06	24,065	24,0575	23,98	24,06	24,0562	24,05	24,06	24,055
Escudo Port.	—	21,55	21,60	21,57	21,60	21,56	21,56	21,55	21,56	21,56

Media dei titoli del 28 luglio 1961

Rendita 3,50 % 1906	87,05
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 5 % 1935	105,90
Redimibile 3,50 % 1934	97,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,675
Id. 5 % 1936	102 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,50
1 Franco svizzero	143,79
1 Corona danese	89,685
1 Corona norvegese	86,65
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	172,682
1 Franco belga	12,462
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1732,425
1 Marco germanico	155,89
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo Port.	21,565

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1960		6.872		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	3.441.156		2.727.678	
effettive — residui	339.906		730.753	
Totale		3.781.062		3.458.431
per movimento di capitali — competenza	201.572		276.475	
per movimento di capitali — residui	19.443		21.488	
Totale		221.015		297.963
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.498.876		3.444.458	
Conti correnti	12.108.207		12.085.295	
Incassi da regolare	1.997.396		1.933.376	
Altre gestioni	5.138.831		4.947.651	
Totale		22.743.310		22.410.780
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.959		1.930	
Pagamenti da regolare	194.878		227.173	
Altri crediti	10.373.657		10.922.692	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	796		701	
Totale		10.571.290		11.152.496
Totale generale incassi e pagamenti		37.323.549		37.319.670
Fondo di cassa al 30 giugno 1961				3.879
Totale a pareggio		37.323.549		37.323.549

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1961 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.879	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	253		
Pagamenti da regolare	186.757		
Altri crediti	1.281.836		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	35		
Totale crediti		1.468.881	
In complesso			1.472.760
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.528.153		
Conti correnti	566.378		
Incassi da regolare	120.580		
Altre gestioni	386.898		
Totale debiti			4.602.009
Situazione del Tesoro (passività)			3.129.249

Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1961 L. 89.548 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(4860)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1961

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	13.346.948.127 —
Portafoglio su piazze italiane	»	431.505.147.990 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	199.332.921 —
Anticipazioni	»	128.500.106.328 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	889.295.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.375.851.273 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.277.101.339.841 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	83.512.303.536 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	123.794.209.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	21.229.754.309 —
	L.	3.628.454.288.326 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.008.488.761.951 —
	L.	8.636.943.050.277 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.964.073 —
TOTALE GENERALE	L.	8.636.963.014.350 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2.312.766.158.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		18.238.885.422 —
Depositi in conto corrente liberi	»		106.733.250.153 —
Conti correnti vincolati	»		648.446.665.724 —
Creditori diversi	»		183.438.126.202 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		320.591.655.202 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		10.743.809.991 —
Rendite del corrente esercizio	»		21.512.257.251 —
	L.		3.622.470.807.945 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.667.996.392 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.015.483.989 —	5.983.480.381 —
	L.		3.628.454.288.326 —
Depositanti	»		5.008.488.761.951 —
	L.		8.636.943.050.277 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		19.964.073 —
TOTALE GENERALE	L.		8.636.963.014.350 —

(4859) *Il Governatore* CARLI — p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso n. 1, per titoli, a cinquecentonovantatre cattedre di educazione fisica negli Istituti di istruzione secondaria ed artistica, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in virtù del quale metà delle cattedre di educazione fisica, disponibili nella prima applicazione della legge, devono essere conferite mediante concorso per titoli a coloro che abbiano conseguito, all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o siano in possesso di un titolo equipollente, conseguito secondo l'ordinamento anteriore all'anzidetta legge;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1960, registrato alla *Corte dei conti* l'8 *aprile* 1960, *registro n.* 21, *foglio n.* 124, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 9 maggio 1960, con cui è stato indetto, in applicazione della legge sopraindicata, il concorso n. 1 per titoli a cinquecentonovantatre cattedre di educazione fisica negli Istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1961, che ha disposto la riapertura dei termini per gli effetti dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727;

Visto l'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400, che ammette al concorso di cui al precedente capoverso coloro che, trovandosi regolarmente iscritti alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, ad uno dei tre anni del corso dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, abbiano conseguito il relativo diploma alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

Ritenuta l'opportunità di consentire a questi ultimi e a quanti comunque si trovino nelle condizioni di cui alle citate disposizioni di partecipare al concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, indicato dal primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 marzo 1960, è riaperto sino a trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1961
Registro n. 47, *foglio n.* 95

(4753)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rettifica del nominativo di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria) nominata con decreto ministeriale 15 febbraio 1961.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1960, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 376, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1961, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 161, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la comunicazione in data 19 maggio 1961 del Ministero della pubblica istruzione, dalla quale risulta che l'ordinario di lingua inglese nell'Istituto tecnico commerciale di Reggio Calabria, nominato membro aggiunto della Commissione suddetta, è il prof. Salvatore Zema e non Zuna;

Decreta:

Il nominativo dell'ordinario di lingua inglese nell'Istituto tecnico commerciale di Reggio Calabria, membro aggiunto della Commissione nominata con decreto ministeriale 15 febbraio 1961 per giudicare in merito al concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria), è rettificato in prof. Salvatore Zema in luogo di prof. Salvatore Zuna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1961

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *giugno* 1961
Registro n. 7 *Industria e commercio, foglio n.* 121. — Sciacca

(4723)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1959, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1959, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 56;

Visto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1961, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961, registro n. 7 Difesa-Aeronautica, foglio n. 286;

Visto i decreti ministeriali in data 13 aprile 1961 e 21 aprile 1961, con i quali sono approvate varianti alla composizione della Commissione esaminatrice di cui sopra;

Considerato che il tenente colonnello GAri in servizio permanente effettivo Cianetti Elvio, membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra non potrà, per ragioni di servizio, esplicare l'incarico affidatogli;

Decreta:

Il tenente colonnello GAri in servizio permanente effettivo Cianetti Elvio, membro della Commissione esaminatrice del concorso indicato in preambolo, è sostituito in tale incarico dal maggiore GAri in servizio permanente effettivo Rossini Alberto.

Il predetto decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1961

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1961
Registro n. 27 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 194. — Lazzarini

(4746)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del compartimento di Venezia, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419 con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2 P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore capo Gorni dott. Lino è nominato presidentte della Commissione esaminatrice del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione per il compartimento di Venezia, in sostituzione dell'ispettore capo Donato Leonardo.

Roma, addì 8 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4741)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del compartimento di Venezia, incaricata dell'espletamento del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 3 P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il coadiutore capo Vedova Giorgio è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso a cinquecento posti di conduttore in prova per il compartimento di Venezia, in sostituzione del coadiutore capo Soleni Renato.

Roma, addì 8 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4742)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice compartimentale di Cagliari, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2 P.2.1.1., in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore capo Luchi dott. Aldo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per i posti riservati al compartimento di Cagliari in sostituzione dell'ispettore capo Furrer ing. Edoardo trasferito in altra sede.

Roma, addì 10 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4743)

Sostituzione di un membro della sottocommissione esaminatrice del compartimento di Firenze, incaricata dello espletamento del concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 181/ P.2.1.1., in data 30 giugno 1961, con la quale sono state nominate tre sottocommissioni per il concorso di cui sopra presso il compartimento di Firenze;

Delibera:

Il segretario superiore Spagnolo dott. Marcellino è nominato membro della terza sottocommissione esaminatrice del concorso sopra citato per i posti riservati al compartimento di Firenze, in sostituzione dell'ispettore principale Tuscano dottor Armando che ha rinunciato all'incarico.

Roma, addì 8 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4744)

Nomina di due membri della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1960, n. 2649, registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 71, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di maturità classica o maturità scientifica o abilitazione magistrale o abilitazione tecnica nautica (sezione capitani);

Vista la delibera n. 132/ P.2.1.1., del 27 marzo 1961, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse;

Vista la relazione del servizio personale n. P. 2.1.1.245 del 17 giugno 1961;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Cossu dott. ing. Ciro ed il capo servizio principale a riposo Mellina dott. Ernesto sono nominati membri della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso a duecento posti di segretario, citato nelle premesse.

Roma, addì 23 giugno 1961

Il direttore generale: RISSONE

(4745)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Nicastro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 novembre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nicastro (Catanzaro);

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Nicastro, nell'ordine appresso indicato:

1. Vucusa dott. Riccardo	punti	84,46	su 132
2. Schiavina dott. Renato	»	81,04	»
3. Di Pilla dott. Giovannangelo .	»	80,55	»
4. Bonadio Giuseppe	»	78,48	»
5. Quadri dott. Luigi	»	77,85	»
6. Piccaja dott. Matteo . .	»	75,36	»
7. Zaffarano dott. Michele .	»	75,32	»
8. Di Santo dott. Angelo .	»	75 —	»
9. Greco dott. Lorenzo	»	74,57	»
10. Eydoux dott. Ermanno	»	74,33	»
11. Silvano dott. Guido	»	74,10	»
12. Sardella dott. Pasquale	»	73,73	»
13. Rodighiero dott. Rocco	»	72,40	»
14. Schinco dott. Emilio .	»	71,14	»
15. Calvano Carlo	»	70,58	»
16. Panebianco dott. Gaetano .	»	68 —	»
17. Cucchieri dott. Walter .	»	59,93	»
18. Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	57,69	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(4683)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 12 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 16-30 giugno 1961 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 380, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quelle dei vincitori e degli idonei nel concorso per titoli a trentatre posti di usciere di questura in prova nel ruolo ordinario della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1959.

(4720)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria ad un posto di professore straordinario di fisica sperimentale nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Il decreto ministeriale 4 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 1961, registro n. 29, foglio n. 255, concernente la graduatoria di merito nonchè quella del dichiarato vincitore del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica sperimentale nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto col decreto del Ministero Difesa-Marina 21 aprile 1959, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 29 luglio 1959, è stato pubblicato nel foglio d'ordini ministeriale n. 53 del 5 luglio 1961.

(4682)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2276, in data 2 aprile 1960 con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuto che il concorso di che trattasi si è svolto nei modi prescritti dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Verdelli Davide	punti	62,37	su 100
2. Zambelli Franco	»	61,68	»
3. Ventriglia Francesco	»	61,01	»
4. Tadini Angelo	»	60,19	»
5. Gavazzeni Giovanni	»	58,21	»
6. Ferri Alessandro	»	58,07	»
7. Varacca Walter	»	57,75	»
8. Vergine Mario .	»	57,65	»
9. Locatelli Alberto .	»	57,44	»
10. Mazzoleni Mario .	»	57,01	»
11. Schivardi Giuseppe .	»	56,26	»
12. Bergamaschi Paolo, nato il 28 settembre 1922	»	55,77	»
13. Recalcati Massimiliano	»	54,46	»
14. Dolci Giancarlo . . .	»	54,12	»
15. Longhi Mosè . . .	»	53,63	»
16. Neri Antico	»	51,86	»
17. Magni Aldo	»	49,96	»
18. Masini Gian Pietro . . .	»	47,81	»
19. Carrara Omobono	»	47,50	»
20. Dolci Giuseppe	»	46,50	»
21. Malgarini Massimo . . .	»	45 —	»
22. De Toni Giorgio	»	44,50	»
23. Scalvi Giovanni	»	44 —	»
24. Tosoni Fernando	»	43,90	»
25. Ceccotti Leonida	»	43,50	»
26. Dezulian Vittorio .	»	43,12	»
27. Benedetti Agostino, nato il 22 novembre 1924 .	»	43 —	»
28. Ramoni Giacomo, nato il 19 agosto 1928	»	43 —	»

29. Bertolini Benigno, nato il 26 ottobre 1929	punti	42,60	su 100
30. Bianchi Aurelio	»	42,60	»
31. Gerola Egidio	»	42,50	»
32. Ferrari Luigi, nato il 16 luglio 1925	»	42 —	»
33. Piccinelli Stefano, nato il 5 novembre 1927	»	42 —	»
34. Guarnieri Pietro, nato il 21 gennaio 1933	»	42 —	»
35. Panizza Antonio, combattente	»	41,50	»
36. Bresciani Bruno, coniugato	»	41,50	»
37. Rossini Enrico	»	41,50	»
38. Roggero Carlo	»	41,44	»
39. Mazzocchi Marino, coniugato	»	41 —	»
40. Gerola Gianfranco	»	41 —	»
41. Calvetti Luigi Raffaele, coniugato	»	40,50	»
42. Salterini Mario, nato il 26 aprile 1928	»	40,50	»
43. Piantoni Guido, nato il 22 gennaio 1933	»	40,50	»
44. Masuelli Carlo, coniugato	»	40 —	»
45. Savoldi Armando, nato il 2 marzo 1927	»	40 —	»
46. Gozzi Sante, nato il 10 gennaio 1928	»	40 —	»
47. Maggi Emilio, nato il 17 giugno 1930	»	40 —	»
48. Campana Galuco, nato il 2 maggio 1933	»	40 —	»
49. Cusaro Luigi	»	39,07	»
50. Maestri Silvestro	»	39 —	»
51. Rizzi Giovita, nato il 12 marzo 1925	»	38,50	»
52. Burelli Sergio, nato il 23 novembre 1926	»	38,50	»
53. Guglielmetti Pier Luigi	»	38 —	»
54. Gruarin Renato, coniugato	»	37,50	»
55. Alizzoni Alessandro, nato il 2 dicembre 1931	»	37,50	»
56. Bergamaschi Paolo, nato il 19 gennaio 1934	»	37,50	»
57. Santus Luigi, nato il 28 gennaio 1936	»	37,50	»
58. Valli Francesco	»	37 —	»
59. Sanfelici Mario, nato il 26 giugno 1925	»	36,50	»
60. Ruggeri Carlino, nato il 13 febbraio 1930	»	36,50	»
61. Geminiani Massimo	»	36 —	»
62. Agazzi Aldo	»	35,50	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo ed a quelli dei comuni di Romano Lombardo e Palosco, interessati.

Bergamo, addì 10 luglio 1961

Il veterinario provinciale: Zanetti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1959;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie consorziali di Romano Lombardo-Covo-Fara Olivana, con sede del consorzio a Romano Lombardo e Palosco-Mornico al Serio, con sede del consorzio a Palosco:

1) Verdelli Davide: Romano Lombardo;
2) Zambelli Franco: Palosco.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo ed a quelli dei comuni di Romano Lombardo e Palosco, interessati.

Bergamo, addì 10 luglio 1961

Il veterinario provinciale: Zanetti

(4540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania - Integrazione assegnazione sede

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3128 datato 20 giugno 1961, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1959, di cui al bando di concorso n. 2185 del 21 gennaio 1960;

Considerato che nel succitato decreto di assegnazione di sedi l'ostetrica Guido Giovanna è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica rurale di Caltagirone, fraz. San Pietro, mentre in effetti detta sede rurale comprende anche le frazioni di Mazzarrone - Botteghelle - Granieri;

Ritenuto opportuno integrare il decreto anzidetto, specificando le frazioni che fanno parte della condotta rurale del comune di Caltagirone;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Guido Giovanna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica rurale del comune di Caltagirone, comprendente le frazioni di San Pietro - Mazzarone - Botteghelle e Granieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Catania, addì 8 luglio 1961

Il medico provinciale: Scuderi

(4689)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.